



COMUNE di LENOLA

Provincia di Latina

COPIA CONFORME

AFFARI GENERALI N. 30 DEL 28.01.2022

OGGETTO: Impegno di spesa per compartecipazione alla spesa sociale per le strutture riabilitative di mantenimento – Opera Don Guanella. Periodo Gennaio-Febbraio 2022.

Visto di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Resp.le del servizio

f.to Dott. Massimiliano Mastrobattista

Data, 28.01.2022

Visto di regolarità Contabile attestante copertura finanziaria.
(Art. 153 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000).

**Il responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria**

f.to Dott.ssa Assunta Rosato

Data, 28.01.2022

Si certifica che la presente Determinazione, contestualmente alla sua esecutività, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Reg 201 del 23 FEB 2022

L'addetto alla pubblicazione

f.to Immacolata Fasolo

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Maria Pia Fiore

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data, 28.01.2022



Il Resp.le del servizio

Dott. Massimiliano Mastrobattista

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 12, avente ad oggetto "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione" ed in particolare dell'art. 6 della precitata legge "Modifiche alla Legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi-residenziale. Sostegno al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale", con la quale sono state apportate modifiche alla normativa vigente nella materia.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 790 del 20.12.2016, avente ad oggetto "Attuazione art. 6, commada 1 a 3 della Legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 - Modifiche alla Legge regionale 14 luglio 2014 n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale".

CONSIDERATO:

- che le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali di recupero, previa valutazione del CAD della ASL di Latina, a persone anziane non autosufficienti, che non sono assistibili a domicilio e che, al contempo, non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei Centri di riabilitazione;

- che la Regione Lazio, in applicazione dell'art. 6, comma 1, della citata Legge Regionale 12/2016, concorre agli oneri a carico dei Comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva di compartecipazione comunale;

- che tali oneri sono finalizzati a sostenere le somme necessarie alle prestazioni di natura alberghiera e socio - assistenziale in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza non in grado di concorrere al costo del servizio, nella misura del 50% del costo totale.

PRESO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 790/2016 ha emanato nuove norme in materia di compartecipazione alla spesa sociale per residenza sanitaria assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative erogate in mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale.

PRESO ATTO, altresì, che il suddetto provvedimento regionale ha modificato il calcolo della quota di compartecipazione utente/comune stabilendo che la quota di contribuzione a carico dell'utenza e la corrispondente quota di contribuzione comunale è graduata proporzionalmente in base all'ISEE pari ad €. 20.000,00, al di sopra del quale, la quota sociale di ospitalità resta interamente a carico dell'assistito. Per gli utenti con ISEE fino a 5.000,00 euro la quota sociale di ospitalità per le RSA strutture riabilitative di mantenimento è totalmente a carico del Comune territorialmente competente, fatta esclusione dell'importo di indennità di accompagnamento che, se percepito, deve essere versato dall'utente alla struttura.

RILEVATO che:

- il Comune di Lenola ha in carico a partire dal 06.09.2019 l'utente V.A. ricoverato presso il Centro di Riabilitazione "Opera Don Guanella" di Roma;

- il Comune di Lenola è tenuto al pagamento diretto delle rette di compartecipazione al Centro di Riabilitazione "Opera Don Guanella", avendo il richiedente, sulla base dell'istruttoria effettuata, tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente; - con nota prot. 185 del 10.01.2020 i familiari dell'utente V.A. (le cui condizioni di fatto e di diritto sono rimaste invariate) hanno

richiesto la compartecipazione dell'Ente al pagamento della diaria giornaliera per il ricovero dello stesso presso il Centro di Riabilitazione "Opera Don Guanella" anche per l'anno 2022. DATO ATTO che, in virtù della normativa vigente, il Comune di Lenola è tenuto a compartecipare, alla spesa sociale necessaria a garantire il ricovero dell'utente V.A. presso il Centro di Riabilitazione Don Guanella.

TENUTO CONTO:

- che trattasi di spese obbligatorie per legge, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata;

- che tali somme sono oggetto di rendicontazione ai fini del riconoscimento del concorso finanziario della Regione Lazio alla spesa, nella misura stabilita dalla normativa vigente.

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad assumere il necessario impegno di spesa a favore del Centro di Riabilitazione Opera Don Guanella, per il ricovero dell'utente V.A. durante il periodo 01.01.2022 - 28.02.2022, con un calcolo presuntivo della spesa a carico del Comune di Lenola.

CONSIDERATO che non è necessario richiedere il codice CIG, in base a quanto previsto dalle Linee Guida dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017, par. 3, punto 5, e come chiarito nelle FAQ dell'Autorità Nazionale Anticorruzione aggiornate al 31/7/2017 alla sezione D, punto D.4, che così recitano: '(...) Le prestazioni socio - sanitarie, di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto (...). Resta fermo che le prestazioni in esame debbano essere tracciate qualora siano erogate in forza di contratti di appalto o di concessione (...)'

VISTA la deliberazione di C.C. del 29.02.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2020-2022;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria".

VISTO, inoltre, il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

DATO ATTO che, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022, si intende comunque procedere allo stanziamento e all'impegno della somma necessaria per garantire il servizio, in quanto trattasi di spesa indifferibile ed urgente, ripetitiva, non frazionabile in dodicesimi e necessaria;

ACQUISITO il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di impegnare, in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture riabilitative di mantenimento, la somma previsionale di € 2.286,00 a favore del Centro di Riabilitazione "Casa S. Giuseppe Opera Don Guanella" (Roma), imputando la stessa sul Cap. 604 del corrente esercizio finanziario, per il periodo Gennaio - Febbraio 2022;
2. Di dare atto che la R.L. contribuirà in misura del 50% della quota sociale complessiva sostenuta dal Comune per la compartecipazione della spesa in favore degli utenti V.A.;
3. Di precisare che tali somme sono oggetto di rendicontazione ai fini del riconoscimento del concorso finanziario della Regione Lazio alla spesa, nella misura stabilita dalla D.G.R. 790/2016;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.